

Le Società tra professionisti

Per aprire strutture odontoiatriche una semplice Srl non è sufficiente. Ecco le fonti del diritto da utilizzare come guida di riferimento

La legge 183/2011 ha istituito le società tra professionisti (Stp), mentre il successivo Decreto 8 Febbraio 2013 n. 34 del Ministero della Giustizia contiene il "Regolamento in materia di Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico". La dottrina è concorde sul fatto che le società tra professionisti non costituiscono un nuovo tipo di società. La normativa stabilisce che le Stp tra professionisti possono essere costituite secondo i consueti modelli societari previsti dal codice civile, quando il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale

sociale sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci.

Altro elemento caratterizzante è l'esclusività dell'oggetto sociale che deve riguardare soltanto l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

La legge 183/2011 chiarisce infine che, dopo l'istituzione delle società tra professionisti, viene comunque mantenuta la possibilità di esercitare attività riservate alle professioni intellettuali secondo i modelli associativi già esistenti (per esempio studi associati). Un recente parere del ministero dello Sviluppo economico (n.

415009 del 23/12/2016) da un lato conferma che le società tra professionisti costituiscono l'unico contesto possibile in cui esercitare attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari di cui ai titoli V e VI del Libro V del codice civile. Dall'altro lato, secondo il ministero i modelli delle società commerciali non costituite in Stp potranno essere utilizzati al fine di costituire società di mezzi, oppure società in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento, pur presente, di attività professionali protette. ■ (alp)

IL COMMENTO

Sempre indispensabile l'iscrizione all'Albo

La costituzione delle Stp ha dato luogo ad un dibattito, tuttora aperto, per quanto concerne l'obbligo per le società di utilizzare esclusivamente tale modello qualora intendano esercitare attività riservata alle professioni intellettuali. Determinante rimane in ogni caso la certezza che spetti esclusivamente al professionista iscritto agli Albi dell'Ordine esercitare l'attività professionale regolamentata. Una conferma arriva dall'art. 9 della legge 175 del 1992, che consente il commercio e la fornitura degli apparecchi e delle attrezzature tecniche per l'esercizio dell'attività professionale sanitaria soltanto a coloro che dimostrino di essere iscritti ai relativi albi. Senza dimenticare il tema dell'elusione dell'obbligo di versare all'Ente di previdenza

(Enpam) i contributi dovuti derivanti dai redditi di esercizio dalle società non Stp. Un aspetto che configura un elemento distorsivo del mercato anche in termini concorrenziali, con una palese disparità di trattamento fra gli esercenti della professione che crea, inoltre, danni rilevanti in un settore delicato come quello previdenziale. Crediamo, in conclusione, si possa affermare che in questi ambiti l'ordinamento legislativo vigente confermi che solo i professionisti iscritti agli Albi possano svolgere direttamente l'attività professionale di competenza. L'utilizzo dei modelli societari è legittimo, ma nel rispetto di questo principio basilare posto a tutela della salute pubblica, e nell'osservanza delle disposizioni normative che abbiamo cercato di delineare. ■



di **Giuseppe Renzo**
Presidente CAO